

Contratto e impresa

Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale

RIVISTA FONDATA DA FRANCESCO GALGANO

- Sulle fonti del diritto bancario e intersezioni con il diritto civile
- Contratti preliminari e codice della crisi d'impresa
- Criptovalute e fenomeni contrattuali
- Sull'abuso del processo
- Obbligazione e contratti
 - Vendita con spese a carico del venditore
 - Coronavirus e vendite a distanza
 - Coronavirus ed esecuzione dei contratti
 - Assicurazione e *compensatio lucri cum damno*
- Responsabilità
 - Responsabilità sanitaria e quantificazione del danno
 - Responsabilità da illecito trattamento di dati personali
 - Responsabilità per danni da dispositivi intelligenti
- Impresa e società
 - Conferimenti di cryptoattività

 edicolaprofessionale.com/CI

EMILIO TOSI

ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, RESPONSABILIZZAZIONE, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E DANNO NEL GDPR: FUNZIONE DETERRENTE-SANZIONATORIA E RINASCITA DEL DANNO MORALE SOGGETTIVO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Specialità della responsabilità civile per trattamento illecito dei dati nel GDPR. – 3. Profilo soggettivo: figure qualificate tipizzate. – 4. Profilo oggettivo: illiceità della condotta alla luce dell'obbligo di gestione e prevenzione differenziata del rischio specifico. – 5. Oggettivazione della responsabilità per trattamento illecito dei dati personali tra responsabilizzazione *ex ante* e responsabilità *ex post*. – 6. Lesione dei diritti fondamentali alla riservatezza e protezione dei dati personali, danno non patrimoniale da trattamento illecito e ammissibilità del danno *in re ipsa*. – 7. Polifunzionalità della responsabilità civile e riemersione del danno morale soggettivo con funzione deterrente-sanzionatoria alla luce della giurisprudenza di legittimità di San Martino 2019. – 8. Osservazioni conclusive.

1. – Il *Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali*, Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, meglio conosciuto, considerata la vocazione transnazionale quale *legal benchmark* globale in tale settore, come *General Data Protection Regulation* (di seguito, per brevità, GDPR) ha recentemente introdotto un nuovo quadro normativo uniforme in materia di trattamento dei dati personali ⁽¹⁾.

La tutela della persona, la protezione dei dati personali e la disciplina della responsabilità per trattamento illecito sono temi giuridici centrali nel contesto socio-economico del *capitalismo digitale della sorveglianza* ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Sia consentito rinviare sul punto al recente studio monografico dello scrivente: TOSI, *Responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali e danno non patrimoniale*, Collana *Temî di Diritto Privato e di Diritto Pubblico*, diretta da Alpa, Milano, 2019; cui adde la raccolta di studi *Privacy Digitale*, a cura di Tosi, Collana *Diritto delle Nuove Tecnologie*, diretta da Franceschelli e Tosi, Milano, 2019.

⁽²⁾ ZUBOFF, *Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization*, in *Journal of Information Technology*, 2015, 30 ss; e da ultimo: ID., *Il capitalismo della sorveglianza*, Roma, 2019. Si veda anche *Garante per la Protezione dei dati personali, La società sorvegliata*, Atti del Convegno 28 gennaio 2016, Roma, 2016.

La responsabilità civile per trattamento illecito dei dati personali, come noto, è stata analizzata in dottrina sia in relazione alla ormai storica l. 31 dicembre 1996, n. 675, primo testo normativo organico italiano in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, che successivamente alla luce del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, c.d. *Codice Privacy*) ⁽³⁾.

Il presente studio intende registrare i tratti distintivi autonomi della disciplina europea della responsabilità civile per trattamento illecito dei dati personali rispetto alle regole comuni della responsabilità civile per fatto illecito ⁽⁴⁾, *rectius* evidenziarne la natura speciale e oggettiva.

⁽³⁾ Si vedano *ex multis* sul tema della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali: ALPA, *La disciplina dei dati personali*, Roma, 1998; *La responsabilità d'impresa*, a cura di Alpa e Conte, Milano, 2015; *Il trattamento dei dati personali*, a cura di Cuffaro e Ricciuto, Torino, 1999; BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza*, Milano, 1997; *La tutela dei dati personali. Commentario alla L. 675/1996*, a cura di Giannantonio, Losano e Zeno Zencovich, Padova, 1999; BRAVO, *Il "diritto" a trattare dati personali nello svolgimento dell'attività economica*, Padova, 2018; ID., *Sul bilanciamento proporzionale dei diritti e delle libertà "fondamentali", tra mercato e persona: nuovi assetti dell'ordinamento europeo?*, in *questa rivista*, 2018, p. 190 ss.; FRANCESCHELLI, *Sul controllo preventivo del contenuto dei video immessi in rete e i provider. A proposito del caso Google/Vividown*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, p. 347 ss.; FINOCCHIARO, *Privacy e protezione dei dati personali. Disciplina e strumenti operativi*, Bologna, 2012; BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico*, Napoli, 2003; SCALISI, *Il diritto alla riservatezza*, Milano, 2002; *La protezione dei dati personali*, a cura di Bianca e Busnelli, Padova, 2007; *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, a cura di Panetta, Milano, 2006; *Il Codice del Trattamento dei dati personali*, a cura di Cuffaro, D'Orazio e Ricciuto, Torino, 2007; SICA, *La libertà fragile. Pubblico e privato al tempo della rete*, Napoli, 2014; COMANDÈ e MALGIERI, *Manuale per il trattamento dei dati personali*, Milano, 2018; *Nodi virtuali, legami informali. Internet alla ricerca di regole*, a cura di Poletti e Passaglia, Pisa, 2017; P. PERLIGNIERI, *Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato*, in *Foro Nap.*, 2018, p. 481 ss.; *Internet e diritto civile*, a cura di C. Perlingieri e Ruggeri, Napoli, 2015; *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, a cura di Pardolesi, Milano, 2003; RICCIO, *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, in *Dir. inform.*, 2014, p. 753 ss.; DI Ciommo, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e Resp.*, 2014, p. 1101 ss.; TOMMASINI, *Riservatezza e Banche dati: il problema del controllo*, in *Diritto alla riservatezza e libertà di informazione*, Torino, 1999; TOBANI, *Il danno non patrimoniale da trattamento illecito dei dati personali*, in *Dir. inform.*, 2017, p. 427 ss.; BARRA CARACCIOLO, *La tutela della personalità in Internet*, in *Dir. inform.*, 2018, 201 ss.; VITERBO, *Protezione dei dati personali e autonomia negoziale*, Napoli, 2008; *La protezione dei dati personali*, a cura di Santaniello, in *Tratt. dir. amm.*, Padova, 2005; MANES, *Il consenso al trattamento dei dati personali*, Padova, 2001; RESTA e SALERNO, *La responsabilità civile per il trattamento dei dati personali*, in *La responsabilità d'impresa*, a cura di Alpa e Conte, Milano, 2015, p. 684; PELLECCIA, *La responsabilità civile per trattamento dei dati personali*, in *Resp. civ. e prev.*, 2005, p. 232 ss.; *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, a cura di Zorzi Galgano, Milano, 2019, *passim*.

⁽⁴⁾ Sul tema della responsabilità civile e del risarcimento del danno in generale, senza pretese di esaustività, si vedano *ex multis*: *La responsabilità d'impresa*, a cura di Alpa e Conte, Milano, 2015; *La responsabilità del produttore*, a cura di Alpa, Milano, 2019; ALPA

Lettura interpretativa operata, con metodo assiologico costituzionalmente orientato, attraverso il prisma del nuovo *principio di responsabilizzazione* posto dal GDPR a fondamento della *ratio* complessiva di prevenzione e gestione del rischio d'impresa correlato all'attività di trattamento dei dati personali.

Il predetto *principio di accountability*, di cui si dirà *amplius infra*, affianca, rafforzandoli, i tradizionali *principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza*.

Referente normativo esclusivo della responsabilità civile in materia di trattamento illecito dei dati personali è, allo stato, costituito esclusivamente dall'art. 82 del GDPR, che, al comma 1, statuisce quanto segue ⁽⁵⁾: «Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento».

La responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali, secondo l'orientamento dottrinale preferibile, e dominante, pare doversi inquadrare in termini di responsabilità extracontrattuale ⁽⁶⁾: responsabilità

e BESSONE, *La responsabilità del produttore*, Milano, 1999; ALPA e BESSONE, *La responsabilità. Rischio d'impresa – assicurazione – analisi economica del diritto*, II, Milano, 1980, p. 1 ss.; ALPA e BESSONE, *I fatti illeciti*, in *Trattato Diritto Privato*, diretto da P. Rescigno, XIV, Torino, 1982, p. 295 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto Civile*, 5, *La Responsabilità*, cit., p. 575 ss.; BUSNELLI, *Illecito civile*, in *Enciclopedia giuridica*, XV, Roma, 1989, p. 1 ss.; ID. *Itinerari europei nella "terra di nessuno tra contratto e fatto illecito": la responsabilità da informazioni inesatte*, in *questa rivista*, 1991, p. 539 ss.; CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, Milano, 2018; FRANZONI, *L'illecito*, in *Trattato della Responsabilità civile*, Milano, 2010, 941; SALVI, *La responsabilità civile*, Milano, 1998, p. 110 ss.; QUADRI, *Considerazioni sugli orientamenti della giurisprudenza in tema di danno alla persona dopo l'intervento delle Sezioni Unite*, in *Il Foro Napoletano*, 2012, p. 501 ss.; RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, p. 89 ss.; POLETTI, *La dualità del sistema risarcitorio e l'unicità della categoria dei danni non patrimoniali*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, p. 76 ss.; P. PERLINGIERI, *La responsabilità civile tra indennizzo e risarcimento*, in *Rass. dir. civ.*, 2004, 1066; PROCIDA MIRABELLI DI LAURO E FEOLA, *La responsabilità civile*, Torino, 2008 P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, p. 11; ID., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, Milano, 2017, p. 405; ID., voce *Illecito* (diritto privato), in *Enc. dir.*, XX, 1970, p. 90-112; *La responsabilità civile nel terzo millennio. Linee di una evoluzione*, a cura di Tommasini, Torino, 2011; VISINTINI, *I fatti illeciti*, II, *L'imputabilità e la colpa in rapporto in rapporto agli altri criteri all'imputazione della responsabilità*, Padova, 1998, p. 163 ss.; ZENO ZENCOVICH, *La responsabilità civile da reato*, Padova, 1989, p. 57 ss.

⁽⁵⁾ Il nuovo Codice Privacy novellato, dal d.lgs. n. 101 del 2018 di armonizzazione, ha registrato l'abrogazione del ben noto art. 15 che disciplinava, nell'ordinamento interno previgente, il sistema di responsabilità civile in materia di trattamento illecito dei dati personali.

⁽⁶⁾ Si vedano in dottrina, *ex multis*, in termini di *responsabilità extracontrattuale*: RESTA e SALERNO, *La responsabilità civile per il trattamento dei dati personali*, cit., p. 653 ss.; LUCCHINI GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispi-*

speciale, per le ragioni che vedremo, rispetto alle regole *aquiliane* comuni delineate dall'art. 20143 c.c.

Il problema qualificatorio, tuttavia, è destinato a perdere rilievo nel contesto del *diritto privato europeo* ⁽⁷⁾: lo scopo del regolamento comunitario in parola è proprio quello di armonizzare il regime di responsabilità per fatto illecito in tale settore strategico attenuando le peculiarità e tradizioni giuridiche dei rispettivi ordinamenti degli Stati membri. In tale prospettiva fondamentale sarà, quindi, l'opera interpretativa giurisprudenziale della Corte di Giustizia UE.

Si tratta, quindi, di un nuovo sottosistema speciale di responsabilità civile direttamente disciplinato dal *diritto privato europeo*: in tale prospettiva particolare attenzione meritano il superamento del requisito comune dell'*ingiustizia del danno* oltre che la *rinascita del danno morale soggettivo*, la sua risarcibilità e la riscoperta dell'originaria funzione ⁽⁸⁾.

ratori, in *questa rivista*, 2018, 106 ss.; NAVARRETTA, *Commento sub art. 9*, in *Tutela della «privacy». Commentario alla L. 31 dicembre 1996, n. 675*, a cura di Bianca e Busnelli, cit., 323 ss.; PINORI, *Internet e responsabilità civile per il trattamento dei dati personali*, in *questa rivista*, 2007 p. 1568 ss.; e da ultimo, GAMBINI, *Principio di responsabilità e tutela aquiliana dei dati personali*, Napoli, 2018; *contra*, in termini di *responsabilità contrattuale da inadempimento*: BUSNELLI, *Itinerari europei nella «terra di nessuno tra contratto e fatto illecito»: la responsabilità da informazioni inesatte*, in *questa rivista* 1991, p. 539 ss.; *responsabilità da contatto sociale*: CASTRONOVO, *Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento delle informazioni personali*, in *Eur. e dir. priv.*, 1998, I, p. 677 ss. Si veda, infine, la posizione originale che tenta il superamento della *contrapposizione responsabilità contrattuale-extracontrattuale* evocando la *natura ancipite* di tale speciale responsabilità: così BRAVO, *Riflessioni critiche sulla natura della responsabilità da trattamento illecito dei dati personali*, in *Persona e mercato dei dati*, a cura di Zorzi Galgano, Milano, 2019, p. 383 ss. Secondo l'A., in estrema sintesi, la responsabilità *ex art. 82 GDPR* sarebbe qualificabile in termini di responsabilità *ex art. 1218 c.c.* da inadempimento di prestazioni dovute *ex lege*, non necessariamente di fonte contrattuale: «Di essa può affermarsi la sua natura “ancipite” trovandosi a cavallo tra responsabilità “contrattuale” (*rectius* da “inadempimento” di obbligazione sul modello dell'art. 1218 c.c.) e responsabilità “extracontrattuale”» (BRAVO, *op. cit.*, p. 390).

⁽⁷⁾ Si veda sul punto LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013, p. 194 ss. il quale avverte che pur superandosi nel diritto privato europeo le distinzioni tradizionali proprie dei singoli Stati, tuttavia: «la prospettiva di fonte comunitaria non conduce automaticamente ad una necessaria uniformità delle discipline nazionali (...) ma la linea di tendenza è ormai chiaramente tracciata». Sulle dinamiche complesse, quasi paradossali, dei rapporti tra diritto statale e diritto europeo in termini di *droit pluriel*, *porosità* del sistema e diritto post-moderno: ALPA, *Diritto Privato Europeo*, Milano, 2016, p. 8 ss.

⁽⁸⁾ Sul tema del *danno non patrimoniale* in generale e del *danno morale*, senza pretese di esaustività, si vedano *ex multis*: ASTONE, *Danni non patrimoniali, Art. 2059 c.c.*, in *Commentario Codice Civile*, diretto da Busnelli e fondato da Schlesinger, Milano, 2012; BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983, p. 299; FRANZONI, *Il danno*, in *Trattato della Responsabilità civile*, Milano, 2010; *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, a cura di Navarretta, Milano, 2010; NAVARRETTAE POLETTI, *Il danno non patrimoniale e la responsabilità contrattuale*, in *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e*

Occorre, dunque, chiarire, non essendo d'aiuto lo scarno referente normativo in parola, i seguenti fondamentali profili teorici e applicativi:

(i) ammissibilità del risarcimento discendente dal trattamento illecito, *rectius* dalla mera condotta *antigiuridica*, quale danno *in re ipsa*; (ii) ampliamento del danno risarcibile da trattamento illecito dei dati: critica al doppio filtro giurisprudenziale della gravità e serietà della lesione; (iii) rilettura della bipolarità danno patrimoniale e non patrimoniale con conseguente valorizzazione, e riscoperta, dell'originaria funzione deterrente-sanzionatoria del *danno morale soggettivo* sub art. 2059 c.c.

Ma procediamo con ordine.

2. – Nella prospettiva di tutela unitaria dei diritti della personalità, come noto, è stata riconosciuta al trattamento di dati personali una valenza plurioffensiva, idonea a ledere plurimi diritti fondamentali e interessi della persona meritevoli di tutela: diritto alla riservatezza, identità personale, protezione dei dati personali, immagine e oblio ⁽⁹⁾.

tabelle per la liquidazione, a cura di Navarretta, Milano, 2010, p. 98; PROCIDA MIRABELLI DI Lauro, *La riparazione dei danni alla persona*, Napoli, 1993; Il "nuovo" danno non patrimoniale, a cura di Ponzanelli, Padova, 2004; PONZANELLI, *Il risarcimento integrale senza il danno esistenziale*, Padova, 2007; QUARTA, *Risarcimento e sanzione nell'illecito civile*, Napoli, 2013; RAVAZZONI, *La riparazione del danno non patrimoniale*, Parma, 1962; R. SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità civile e danno*, Torino, 2010; C. SCOGNAMIGLIO, *Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite*, in *Resp. civ. prev.*, 2009, p. 261 s. e p. 266 s.; MAZZAMUTO, *Il rapporto tra gli artt. 2059 e 2043 c.c. e le ambiguità delle Sezioni Unite a proposito della risarcibilità del danno non patrimoniale*, in *Contr. impresa*, 2009, p. 589 s.s.; D. MESSINETTI, *I nuovi danni. Modernità, complessità della prassi e pluralismo della nozione giuridica di danno*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2006, p. 552; ID., *Danno giuridico*, in *Enc. dir.*, Agg., Milano, 1997, p. 469 ss.; LA ROSA, *Il danno esistenziale*, in *Soggetti e danni risarcibili. Segmenti del corso di diritto civile*, a cura di Tommasini, Torino, 2000, p. 151-186; SCALISI, *Danno alla persona e ingiustizia*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 152 ss; ID., *Illecito civile e responsabilità: fondamento e senso di una distinzione*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, p. 657 ss.; TOMMASINI, *Diritto alla identità personale e risarcibilità dei danni morali*, Milano, 1984; ZIVIZ, *I danni non patrimoniali*, in *Il diritto italiano nella giurisprudenza*, a cura di Cendon, Torino, 2012, p. 367.

⁽⁹⁾ ALPA, *Privacy*, in *I precedenti. La formazione giurisprudenziale del diritto civile*, I, a cura di Alpa, Torino, 2000, p. 259 ss. e da ultimo ALPA, *L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in *questa rivista*, 2017, p. 723 ss.; ALPA e RESTA, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, I, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da Sacco, Torino 2006; AULETTA, *Diritto alla riservatezza e "droit à l'oubli"*, in *L'informazione e i diritti della persona*, a cura di Alpa, Bessone, Boneschi e Caiazza, Napoli, 1983; BAVETTA, voce «*Identità (diritto alla)*», in *Enc. dir.*, XIX, Milano, 1970; ID., voce «*Identità*», in *Enc. dir.*, XIX, Milano, 1979; BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza*, Milano, 1997; FINOCCHIARO, *Il diritto all'anonimato*, Padova, 2008; FINOCCHIARO, voce «*Identità personale (diritto alla)*», in *Dig., Agg., Disc. priv.*, Sez. Civ., 2010, p. 721 ss.; *La protezione dei dati personali*, a cura di Bianca e Busnelli, Padova, 2007; MIGNONE, *Identità della persona e potere di disposizione*, Napoli,

Il GDPR per facilitare tale tutela delinea un modello speciale di responsabilità da illecito trattamento di dati personali che – a fronte del significativo *rischio d'impresa* correlato all'attività massiva di trattamento dei dati personali – rafforza la protezione dell'interessato dal trattamento nel solco normativo tracciato dalla normativa interna previgente delineata dall'art. 15 del *vecchio Codice Privacy*.

L'art. 82 GDPR, per assicurare massima protezione alla persona fisica interessata dal trattamento, richiama la contrarietà della condotta del titolare del trattamento a qualunque precetto conformativo tipizzato dal regolamento stesso, come pure di atti delegati, anche degli ordinamenti interni.

Non si può sottacere che l'interpretazione incline ad inquadrare il rimedio risarcitorio *ex art. 82 GDPR* nel più generale quadro della responsabilità aquiliana *ex art. 2043 c.c.*, minimizzando la specialità di tale disciplina, gode del conforto della più recente giurisprudenza di legittimità in tema di trattamento illecito dei dati personali che condiziona la risarcibilità alla rilevanza della lesione dell'interessato agganciandosi ai parametri generali di *antigiuridicità della condotta* e *ingiustizia del danno* richiesti dal diritto comune ⁽¹⁰⁾.

2014; D. MESSINETTI, voce «Personalità (diritti della)», in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983; RESCIGNO, voce «Personalità (diritti della)», in *Enc. giur.*, XXIV, Roma, 1991; RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna, 1973; ID., *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati*, in *Riv. crit. dir. privato*, 1997, p. 582 ss.; ZATTI, *Il diritto all'identità e l'applicazione diretta dell'art. 2 Cost.*, in *Il diritto all'identità personale. Un seminario promosso dal centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei e dal Centro Studi e Documentazione Giuridica*, a cura di Alpa, Bessone e Boneschi, Padova, 1981; ZENO ZENCOVICH, *I diritti della personalità*, in *Tratt. dir. civ.*, a cura di Lipari e Rescigno, I – *Le fonti e i soggetti*, Milano, 2009, p. 495 ss.; *Le banche dati in Italia*, a cura di Zeno Zencovich, Napoli, 1985; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985; ID., voce «Identità personale», in *Digesto/civ.*, IX, Torino, 1995; ID., *Onore e reputazione*, in *Digesto/civ.*, XIII, Torino, 1995; ID., voce «Personalità (diritti della)», in *Digesto/civ.*, XIII, Torino, 1995; ZOPPINI, *I diritti della personalità delle persone giuridiche (e dei gruppi organizzati)*, in *Studi in onore di P. Schlesinger*, I, Milano, 2004.

⁽¹⁰⁾ Così Cass., 7 ottobre 2015, n. 20106, occorre, ai fini della condanna risarcitoria, la mera allegazione, la prova della condotta antigiuridica e l'ingiustizia specifica del danno; Cass., 20 gennaio 2015, n. 824, secondo cui «il risarcimento del danno non patrimoniale non può derivare dalla mera violazione delle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003, artt. 11-15 e art. 2050 c.c., sebbene comportante l'ingiustificata lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali; ma richiede che tale violazione abbia determinato in concreto una lesione che, andando oltre la suddetta soglia di tollerabilità, ne renda significativamente apprezzabile la portata e costituzionalmente meritevole il ristoro»; Cass., 15 luglio 2014, n. 16133, in *Danno e resp.*, 2015, p. 339 ss., con note di CECCARELLI, *La soglia di risarcibilità del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali* e NITTI, *La valutazione della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" nel risarcimento del danno non pa-*

La violazione delle regole procedurali previste a protezione del diritto della personalità alla tutela dei propri dati sarebbe, quindi, in base a tale orientamento, condizione necessaria ma non sufficiente per far scattare l'obbligo risarcitorio.

Occorre, perverso, superare la tradizionale soglia di risarcibilità correlata all'ulteriore generale presupposto dell'ingiustizia del danno ⁽¹¹⁾: la lesione del diritto alla protezione dei dati personali non pare richiedere, come, invece, nel regime comune, la prova da parte del danneggiato delle conseguenze pregiudizievoli oggettivamente valutabili.

La lesione di un diritto fondamentale della persona – come quelli alla riservatezza e alla protezione dei dati personali – è da considerarsi sempre rilevante alla luce di una lettura assiologica costituzionalmente orientata: per rafforzarne la protezione, il risarcimento del danno è *in re ipsa* in quanto conseguenza automatica della *condotta antiggiuridica*, ossia non ottemperante ai precetti conformativi protettivi del GDPR ⁽¹²⁾.

D'altra parte l'art. 82 del GDPR proprio al fine di rafforzare la tutela della persona danneggiata – così come in precedenza l'art. 15 del Codice *Privacy* – omette di richiamare la clausola ulteriore dell'ingiustizia: dal mancato richiamo espresso dello specifico requisito comune discende la sottrazione *ipso iure* di tale profilo all'accertamento giudiziale ⁽¹³⁾.

trimoniale da violazione della privacy; Cass., 10 maggio 2001, n. 6507, in *Resp. civ. prev.*, 2001, p. 1177, con nota di ZIVIZ, I “nuovi danni” secondo la Cassazione.

⁽¹¹⁾ Successivamente al magistero di Rodotà e Schlesinger rispettivamente in ordine al danno *non iure* — in assenza di cause di giustificazione — e *contra ius* — lesivo di situazioni giuridiche soggettive — il concetto di *ingiustizia* del danno tiene conto, ormai pacificamente, di entrambe le qualificazioni nella duplice prospettiva di attenzione alla posizione del danneggiato e a quella del danneggiante. Si vedano sul punto rispettivamente: RODOTÀ *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, p. 16 ss.; SCHELSINGER, *La “ingiustizia” del danno nell'illecito civile*, cit., p. 342 ss. Per una critica del danno ingiusto come danno *non iure* si veda CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, cit., 24 ss. secondo cui «la qualificazione *non iure*, significando l'antigiuridicità della condotta, non può essere ascritta all'ingiustizia».

⁽¹²⁾ Pare orientata in tal senso la giurisprudenza di merito prevalente: si vedano *ex multis* Trib. Potenza, 27 gennaio 2010, in *Danno e resp.*, 2011, p. 131 con nota adesiva di FOFFA, *Illecito trattamento dei dati personali in condominio*; Trib. Mantova 27 maggio 2008; Trib. Milano, 5 giugno 2007, in *Guida dir.*, 2007, 41, p. 56 ss.; App. Milano, 19 giugno 2007, in *Dir. inf.*, 2007, p. 1101; Trib. Latina, 19 giugno 2006, in *Foro it.*, 2007, I, c. 324; Trib. Roma, 12 marzo 2004, in *Danno e Resp.*, 2005, 879; Trib. Milano, 8 agosto 2003, in *Danno e Resp.*, 2004, p. 303.

⁽¹³⁾ Nell'abrogato art. 15 del Codice *Privacy*, così come nel pregresso art. 18 L. n. 675/1996, si utilizzava il richiamo indeterminato al danno cagionato ad altri per effetto del trattamento di dati personali senza definire il trattamento illecito né richiamare l'ingiustizia del danno come criterio selettivo del danno risarcibile, ma espressamente rinviando all'abrogato art. 11 del Codice *Privacy* sulle modalità del trattamento e i requisiti dei dati per la

Si registra così, in base ad autorevole orientamento dottrinale, l'*oggettivazione del danno* in forza della quale la struttura della responsabilità muta da regola comune a regola speciale: rileva non più la valutazione del danno in quanto effetto di condotta lesiva ma semplicemente la condotta antiggiuridica *ex se* (14).

Tale oggettivazione segna il passaggio dal *paradigma di responsabilità comune*, che si regge sulla valutazione del danno quale conseguenza della condotta lesiva di cui all'art. 2043 c.c., al *paradigma di responsabilità speciale*, oggetto del presente studio, in cui il danno si identifica *tout court* con la condotta antiggiuridica: *ergo* provata la violazione della regola di condotta risulta provato il danno, almeno nell'*an debeat* (15). Il profilo

compiuta ricostruzione del contenuto oggettivo di tale trattamento illecito. Si vedano in dottrina su tale profilo: NAVARRETTA, *Commento sub art. 1 del D Lgs., 30 giugno 2003, n. 196*, in *La protezione dei dati personali. Commentario al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196* («Codice della privacy»), a cura di Bianca e Busnelli, I, cit., p. 250, che evidenzia l'indeterminatezza dei principi di cui all'art. 11 del Codice *Privacy* ritenendo che le condotte illecite siano riconducibili ad una definizione di illiceità riconducibile all'area del *non iure*.

(14) D. MESSINETTI, *I nuovi danni. Modernità, complessità della prassi e pluralismo della nozione giuridica di danno*, cit., p. 552. Secondo l'illustre A. «la questione del danno alla persona, riportata alla riprovevolezza in sé della condotta, in considerazione della natura speciale del valore leso, ripropone la rilevanza del valore giuridico della persona nella sua dimensione più propria: la condotta antiggiuridica».

(15) Secondo la dottrina favorevole, al riconoscimento della specialità di tale responsabilità per illecito trattamento, rileva esclusivamente l'*antigiuridicità della condotta*, senza che sia necessario dimostrare l'ingiustizia del danno in quanto presupposta dalla norma, con conseguente configurabilità del risarcimento del *danno evento* o danno *in re ipsa*. Tali considerazioni sono state sviluppate in relazione alla responsabilità civile *ex art. 15* del previgente Codice *Privacy*: ma ora analoghe considerazioni possono valere per l'art. 82 GDPR anche alla luce del considerando 146 che evoca espressamente il concetto di *evento dannoso*. La responsabilità per trattamento illecito, dunque, si pone in termini di autonomia rispetto al modello di diritto comune *ex art. 2043 c.c.*, in quanto costruita in funzione di un comportamento riprovevole nella sua antiggiuridicità, valutato *ex ante* tramite la prescrizione di principi e regole di condotta conformative relative alla liceità del trattamento che prescindono dall'ulteriore verifica di causazione di un danno ingiusto, *recte* lo presuppongono in ragione della violazione del precetto conformativo in ordine a alla liceità del trattamento. Si vedano in tal senso: LUCCHINI GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispiratori*, in *questa rivista*, 2018, p. 106 ss.; ID., *Trattamento dei dati personali e danno alla riservatezza*, in *Resp. civ. e prev.*, 2003, p. 632 ss. spec. 650; ID., *La responsabilità civile per il trattamento dei dati personali*, in *Danno e Resp.*, 1997, 664; ID., *Privacy e Data Protection: principi generali*, in *Privacy Digitale*, a cura di Tosi, cit., 88 ss.; RESTA e SALERNO, *La responsabilità civile per il trattamento dei dati personali*, cit., 660; D. MESSINETTI, *I nuovi danni. Modernità, complessità della prassi e pluralismo della nozione giuridica di danno*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2006, p. 543 ss., spec. p. 564; DI CIOMMO, *Il danno non patrimoniale da trattamento dei dati personali*, in *Il nuovo danno non patrimoniale*, a cura di Ponzanelli, cit., p. 274 ss.; SICA, *Commento sub artt. 11-22*, in *La nuova disciplina della privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)*, a cura di Sica e Stanzione, cit., 8; BILOTTA, *La responsabilità civile nel trattamento dei dati personali*, in *Circolazione e protezione dei dati*

della *gravità della lesione* rileverà, quindi, esclusivamente sotto il profilo del *quantum debeat*.

L'impostazione più tradizionale rigidamente ancorata alle *regole aquiliane comuni* non pare, si ribadisce, convincente nella misura in cui tenda a minimizzare la specialità del sottosistema di responsabilità civile delineato in materia di protezione dei dati personali ⁽¹⁶⁾ e conseguentemente depotenziare la *funzione deterrente e protettiva* dell'interessato dal trattamento dei dati soggetto debole nel *rapporto asimmetrico* con il titolare del trattamento stesso.

A maggior ragione ora in cui lo scopo del GDPR è, semmai, proprio il contrario, ossia di armonizzare livello comunitario il regime di responsabilità per fatto illecito in tale settore strategico attenuando le peculiarità e tradizioni giuridiche dei rispettivi ordinamenti degli Stati membri.

3. – Per quanto riguarda il profilo soggettivo, corre l'obbligo di richiamare sinteticamente le diverse figure tipizzate dal GDPR, destinatarie dello speciale regime di responsabilità civile per trattamento illecito dei dati personali ⁽¹⁷⁾.

personali, a cura di Panetta, Milano, 2019, p. 445 ss.; COLONNA, *Sistema della responsabilità civile da trattamento dei dati personali*, in *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, II, a cura di Pardolesi, cit., p. 9 ss.; THIENE, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo Regolamento europeo*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, p. 443; GIARDINA, *Responsabilità aquiliana e responsabilità da inadempimento: un tema che non ha solo il fascino della tradizione*, *Danno e responsabilità*, 545 ss.; RAMACCIONI, *La protezione dei dati personali e il danno non patrimoniale*, cit., *passim*.

⁽¹⁶⁾ Si veda in argomento: ALPA, *La responsabilità civile*, IV, in *Tratt. dir. civ.*, Milano, 1999, p. 206 s.; ID., *Nuove figure di responsabilità civile di derivazione comunitaria*, in *Resp. civ. prev.*, 1999, p. 5 ss.; ID., *Il diritto privato nel prisma della comparazione*, Torino, 2004, p. 269 ss. che evidenzia la moltiplicazione di sottosistemi di derivazione comunitaria rispetto al modello generale di responsabilità delineato dal codice civile e la prevalenza della specialità di essi rispetto al diritto comune.

⁽¹⁷⁾ FINOCCHIARO, *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, 2017, p. 12 ss.; ID., *Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati*, in *Nuova giur. civ.*, 2017, p. 1 ss.; *GDPR e Normativa Privacy*, a cura di Riccio, Scorza e Belisario, Milano, 2018, p. 596 ss.; *Il Regolamento Privacy Europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, a cura di Bolognino, Pelino e Bistolfi, Milano, 2016; LUCCHINI GUASTALLA, *Il nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispiratori*, in *questa rivista*, 2018, p. 106 ss.; CUFFARO, *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali*, in *questa rivista*, 2018, p. 1098 ss.; MANTELETO, *Responsabilità e rischio nel Regolamento UE 2016/679*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, p. 144 ss.; *La nuova disciplina europea della privacy*, a cura di Sica, D'Antonio e Riccio, Padova, 2016; PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati*. I) *Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*. II) *Il regolamento europeo 2016/679*, Torino, 2016; PIRAINO, *Il regolamento generale sulla protezione dei dati ed i diritti dell'interessato*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, p. 369 ss.; RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostru-*